

REGOLAMENTO (CEE) N. 3751/85 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1985

che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1491/85, se il prezzo d'obiettivo valido per una campagna è superiore al prezzo del mercato mondiale, viene concessa un'integrazione pari alla differenza tra questi due prezzi per i semi di soia raccolti nella Comunità;

considerando che, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, il prezzo d'obiettivo per i semi di soia è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1492/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985⁽²⁾;

considerando che, secondo il regolamento (CEE) n. 2194/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia⁽³⁾, il prezzo del mercato mondiale è determinato in base alle effettive possibilità di acquisto più favorevoli, prescindendo dalle offerte e dalle quotazioni che non possono essere considerate rappresentative della reale tendenza del mercato; che si tiene conto delle offerte fatte sul mercato mondiale, nonché delle quotazioni nelle borse importanti per il commercio internazionale;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2329/85 della Commissione, del 12 agosto 1985, recante modalità d'applicazione delle misure speciali per i semi di soia⁽⁴⁾, il prezzo del mercato mondiale è determinato per 100 kg ed è calcolato sulla base delle offerte e delle quotazioni più favorevoli concernenti forniture da effettuare entro i trenta giorni successivi alla data della loro constatazione;

considerando che, per le offerte e le quotazioni che non soddisfino alle condizioni indicate qui di seguito, si deve

procedere agli adeguamenti necessari, in particolare a quelli previsti dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2329/85;

considerando che, ai fini del corretto funzionamento del regime d'integrazione, occorre prendere in considerazione per il suo calcolo:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85⁽⁵⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'integrazione valida nel corso della campagna di commercializzazione deve essere fissata due volte al mese, in modo da assicurare la sua applicazione a partire dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese;

considerando che all'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte ed ai corsi, di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che l'integrazione per semi di soia deve essere fissata conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1491/85 è fissato a 33,816 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 218 del 15. 8. 1985, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente
